

**PRES/227/2022**

**PUGLIA SVILUPPO S.p.A.**

Sede in Modugno (BA) capitale sociale € 3.556.227,00

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia

Codice fiscale 80017210727

Oggetto: Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria. Determinazione di approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e Proroga Tecnica. CIG Z1A2312877

**DETERMINA**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

**Premesso che**

- in data 4 aprile 2018 è stato sottoscritto un contratto biennale di € 5.700,00 per il servizio di sorveglianza sanitaria con il Dott. Mauro Pesce con studio in Bari, Via Campione 54;
- con Determina 123/2020 del 5 aprile 2020, durante il periodo emergenziale, si è rinnovata l'efficacia del contratto di affidamento di incarico del servizio di M.C. e sorveglianza sanitaria al 4 aprile 2022 e si è esteso l'importo contrattuale ad € 6.300,00, calcolato sulle visite ed i relativi adempimenti quali la compilazione relazione sanitaria, dati biostatici, tenuta e registrazione archivio sanitario – invio allegato 3 B INAIL e valutazione rischio Covid;
- con Determina 164 del 8 marzo 2021, a seguito di adesione della Società al progetto coordinato con la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari, Confindustria Puglia e il Policlinico di Bari di monitoraggio sanitario mediante l'esecuzione periodica di test sierologici e il triage giornaliero dei soggetti coinvolti, da eseguirsi attraverso una applicazione dedicata, è stato affidato al Dott. Mauro Pesce il servizio di somministrazione e analisi di test

sierologici e tamponi naso-faringei su tutto il personale, portando il valore complessivo dell'incarico a € 25.000,00.

**Dato atto che**

- il prolungarsi dell'emergenza della pandemia al 31 marzo 2022 ha comportato il potenziamento delle attività di monitoraggio sanitario mediante l'esecuzione periodica di tamponi su tutto il personale dipendente nell'ottica di prevenire la diffusione del Covid-19 nell'ambito dell'ambiente di lavoro;
- gli strumenti agevolativi emergenziali affidati dalla Regione Puglia a Puglia Sviluppo in qualità di organismo intermedio, hanno comportato l'assunzione a tempo determinato di ulteriori risorse e che le stesse sono state sottoposte a visite mediche preventive;
- alla luce degli eventi suddetti, eccezionalmente rilevanti, straordinari e non programmabili, aggiuntivi rispetto all'attività ordinaria, al professionista sono richieste ulteriori prestazioni.

**Considerato che**

- l'articolo 106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 conferma la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)", il contratto in oggetto può essere ampliato sino ad un massimo di Euro 5.000,00.

**Preso atto che** per quinto d'obbligo si intende la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.

**Ritenuto** pertanto di integrare l'incarico di sorveglianza sanitaria del personale dipendente fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo).

**Considerato, inoltre, che**

- il 4 aprile 2022 giungerà a scadenza il contratto de quo;
- la scadenza naturale del contratto cade a ridosso del periodo emergenziale derivante dalla crisi pandemica da virus COVID-19, fatto che rende particolarmente oneroso, in termini temporali e

di opportunità, per questa S.A. addivenire al mutamento del soggetto incaricato del ruolo di "Medico Competente", comportando anche una nuova negoziazione dei termini, del numero e della tipologia delle prestazioni da ricomprendersi nel servizio di sorveglianza sanitaria in oggetto derivanti da modifiche normative, ultima in ordine temporale la circolare n. 15127/2021 del Ministero della Salute in materia di *"Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata"*.

**Verificato che** il servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente) costituisce quindi un servizio indispensabile e a presenza obbligatoria, derivante da norma di legge, di cui è necessario garantire la continuità, soprattutto in una fase pandemica emergenziale, è opportuno attivare ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 la prosecuzione del contratto in corso di esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo contraente e nel contempo garantire il regolare servizio di medico competente a favore del personale dipendente lo scrivente Ente.

**Dato atto che** in fase di definizione la procedura di affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti per l'individuazione dell'operatore economico.

**Vista** la nota ANAC Prot. 0019208-20/06/2017-DGPROGS-MDS-A nella quale è stato ribadito che *"(...) in caso di ricorso alla proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura, che dovrebbe essere già in corso al momento dell'adozione della proroga, nei termini di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso"*.

**Precisata** la particolare complessità insita nel negoziare ex novo un appalto/convenzione in materia di sorveglianza sanitaria in regime di emergenza pandemica da virus COVID-19.

**Dato atto che** il Dott. Mauro Pesce, alla data della presente determinazione, sebbene in regime di emergenza pandemica nazionale da virus COVID-19, ha svolto il servizio in oggetto con professionalità e piena soddisfazione della

scrivente S.A., nel rispetto dei tempi e delle ulteriori disposizioni contrattuali;

**Dato atto che:**

- per quanto sopra è stata richiesto al Dott. Mauro Pesce, per le vie brevi, la disponibilità alla prosecuzione del servizio in oggetto, nelle more dell'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;
- il suddetto professionista ha confermato la propria disponibilità al prolungamento dei termini di validità del contratto;

**Considerato che** l'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria a favore del personale dipendente, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'attivazione di nuovo affidamento, mediante un nuovo rapporto negoziale, dell'attività richiamata;

**Ritenuto pertanto** che nelle more della conclusione della suddetta procedura di affidamento risulta indispensabile assicurare la continuità del servizio in oggetto, pertanto disponendo una proroga cosiddetta "tecnica", per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo soggetto affidatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni come stabilito dall'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto che** in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stato verificato d'ufficio il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 riguardanti l'impresa affidataria, attingendo anche alle verifiche di cui alla D.D. n. 466/2021, come ammesso dall'art. 81, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

**DETERMINA**

- di richiamare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione;
- di esercitare la facoltà entro il quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'incarico PS/106 a favore del Dott. Mauro Pesce per il servizio di sorveglianza sanitaria per un importo di € 30.000,00, rientrante nel quinto d'obbligo;

- di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e preso atto della vigente normativa, giurisprudenza, dottrina e prassi in materia di ammissibilità di ricorso all'istituto della proroga, per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo soggetto affidatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni come stabilito dall'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016;
- di pubblicare il presente atto come per legge.

Modugno, 4 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Grazia D'Alonzo